

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Empoli, 20/03/2020

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n. 9

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS: INCREMENTO DEI PERMESSI LEGGE 104

• **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 24**

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, dispone che: – il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 (pari a 3) – è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive) da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020. In totale, pertanto, i lavoratori interessati possono godere di 18 giorni di permesso retribuito, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Al fine di sostenere le famiglie ed i lavoratori nell'affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 24 del DL n. 18/2020 incrementa, momentaneamente, il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Più precisamente,

- il numero dei giorni di permesso mensile retribuito di cui al citato articolo 33 (pari a 3)
- è incrementato di ulteriori 12 giornate (complessive)
- da fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

In dettaglio, la norma prevede che: “

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

e-mail: info@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

Preme evidenziare che l'incremento è pari a 12 giorni complessivi, non per ciascuna mensilità (marzo e aprile 2020).

Di conseguenza, ad un lavoratore che ha diritto ai benefici di cui all'articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, spettano

- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di marzo 2020;
- 3 giorni di permesso (ordinari) per il mese di aprile 2020;
- ulteriori 12 giornate (introdotte dal DL in esame).

In totale, pertanto, il suddetto lavoratore può godere di 18 giorni di permesso retribuito, utilizzabili tra marzo e aprile 2020.

LAVORATORI INTERESSATI

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 hanno diritto ai permessi mensili retribuiti i lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, che prestano assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, purché siano, rispetto al disabile grave,

- coniuge/parte di un'unione civile,
- convivente;
- parenti/affini entro il secondo grado (genitori compresi),
- parente/affini entro il terzo grado, solo qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere – abbiano compiuto 65 anni di età, oppure – siano affetti da patologie invalidanti,
- siano deceduti o mancati.

I medesimi permessi spettano, inoltre, al lavoratore handicappato maggiorenne che si trova in una condizione di disabilità grave.

I lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità e quelli a cui è stata riconosciuta una disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperti da contribuzione figurativa.

MODALITÀ DI RICHIESTA ED UTILIZZO

In attesa di indicazioni da parte dell'INPS, si ritiene che le modalità di richiesta e di utilizzo dei permessi in esame, nonché il relativo trattamento economico, non subiscano variazioni.

In particolare, si ritiene confermato che:

- il lavoratore sia tenuto ad inviare domanda all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dei servizi on line presenti sul portale dell'Istituto, del Contact center o degli intermediari/enti di patronato;
- i permessi siano retribuiti in misura intera a carico dell'INPS;
- i giorni di permesso retribuito mensile possano essere fruiti anche mediante frazionamento in permessi orari. In deroga alla regola generale, in base alla quale i permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi, si ritiene che nel caso in esame i lavoratori possano scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (marzo e aprile 2020).

Studio Associato Peruzzi Triggiani Dani